

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 46

Adunanza 18 novembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PERRERO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.M. - D.C.C. N. 28 DEL 29/09/2003 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1544 – 296063/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Perrero risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., con i Comuni di Massello, Prali e Salza di Pinerolo, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 64-24843 del 22/11/1988;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 37 del 28/09/1998 e n. 6 del 23/02/1999, due Varianti parziali al suddetto P.R.G.C.M., ai sensi ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 29/09/2003, il progetto preliminare di un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C.M. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 10/10/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Perrero:

- popolazione: 1.331 abitanti (al 1971); 1.058 ab. (al 1981); 902 ab (al 1991); 773 ab. (al 2001), dati che evidenziano un costante calo demografico;
- superficie territoriale di 6.328 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 41 ha con pendenze inferiori ai 5°, 1.021 ha con pendenze tra 5° e 20° ed i rimanenti 5.266 con pendenze superiori ai 20°. E' caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 4.195 ettari (circa il 66% della superficie territoriale);
- sistema produttivo: non appartiene ad un Ambito di valorizzazione produttiva del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "C.M. Valli Chisone e Germanasca", rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 169, 170 e 259;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Germanasca e Germanasca di Massello, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Sanson, Rio della Balma, Torrente Riclaretto e Valle di Faetto;
 - è classificato sismico ai sensi della L. n. 64 del 2/02/1974;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia nel territorio comunale la presenza di frane attive, frane non cartografabili, conoidi attivi non protetti;
- tutela ambientale:
 - Area di particolare pregio ambientale e paesistico (val Germanasca), da sottoporre a Piano Territoriale con specifica valenza paesistica-ambientale di competenza provinciale (art 14.4 delle N.d.A. del P.T.C.), che interessa una superficie di 749 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C.M. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2003 di adozione, connessi all'esigenza di risolvere alcune problematiche derivanti dall'applicazione delle norme del Piano;

rilevato che il Comune di Perrero, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico, le seguenti modifiche normative:

modifica alla scheda di zona dell'area ZS10, finalizzata al mantenimento della attività agricola esistente;

integrazione all'art. 15.8 per fornire indicazioni utili al mantenimento dell'omogeneità ambientale;

specificazione all'art. 22, relativa al "titolo" necessario per l'edificazione di fabbricati accessori;

integrazione all'art. 27.4, finalizzata ad incentivare la formazione di parcheggi privati;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;

· i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/11/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 13/11/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

si rileva che il Comune di Perrero è classificato sismico ai sensi della L. 64 del 02/02/1974. In base all'art. 13 di tale legge, i comuni così classificati, "... devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione ..". Dall'esame degli atti trasmessi non risulta che tale obbligo sia stato assolto;

si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .." (c.3 art. 5) e che "... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c.4 art.5);

si rileva, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, espressamente prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale di Perrero, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C.M. del Comune di Perrero, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del

29/09/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di formulare le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. di trasmettere al Comune di Perrero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso